



studio 3P associato
piazza franqipane 7
marano lagunare ud
codice fiscale e
partita iva 01650770506
telefono 0431 67570
telefax 0431 640907
studio@studio3p.info
studio@pec.studio3p.info

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI
PORPETTO

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- D.P.C.M. 01 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- L. 26 ottobre 1995, n°447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- L.R. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n°16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico
- Deliberazione della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia 05 marzo 2009, n°463. Adozione di "criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a), della L.R.16/2007"
- Deliberazione della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 2009, n°2870. Adozione di "criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), della L.R.16/2007"

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Marano Lagunare, lì 20.02.2012

il tecnico competente
in acustica ambientale

ing. ~~angelo pevere~~



INDICE

PREMESSA

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
	1.1 Zone omogenee
	1.2 Limiti acustici
ARTICOLO 2	PRESCRIZIONE PER LE SORGENTI SONORE
ARTICOLO 3	FASCE DI RISPETTO
ARTICOLO 4	FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
ARTICOLO 5	PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO
ARTICOLO 6	REGOLAMENTAZIONE DI ZONE DA URBANIZZARE O URBANIZZATE DA TRASFORMARE
ARTICOLO 7	REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE
ARTICOLO 8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO
ARTICOLO 9	ATTIVITÀ TEMPORANEE
ARTICOLO 10	AREE COMUNALI INDIVIDUATE PER LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO

TITOLO I	AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
----------	--

TITOLO II	PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO
-----------	--

SANZIONI

ABROGAZIONI

PREMESSA

La Classificazione Acustica Comunale, così come previsto dall'art.20, comma 1, della L.R. Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2006, n°16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed acustico", sulla base delle modalità introdotte dal D.G.R. Friuli Venezia Giulia, 5 marzo 2009, n°463, adozione di "Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.a, della L.R.16/2007", caratterizza il territorio comunale in relazione agli usi, alla densità della popolazione insediata, alle attività presenti, alle infrastrutture di servizio, alle previsioni urbanistiche e, in conformità alla normativa vigente: D.P.C.M. 10 marzo 1991, Legge 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce i limiti massimi dei livelli sonori definiti dal D.P.C.M.14.11.1997.

Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone è il punto di arrivo di una analisi integrata con il P.R.G.C. e con gli ulteriori strumenti di gestione territoriale nonché l'elaborazione di Piani e Programmi di risanamento acustico.

Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è, quindi, da considerarsi un obiettivo da conseguire e può non corrispondere alla situazione acustica esistente all'atto dell'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

In caso di dubbi interpretativi si dovrà comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, agli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali.

Per gli aggiornamenti della classificazione acustica del territorio comunale si dovranno in ogni caso prendere come riferimento le Linee Guida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le prescrizioni e i vincoli contenuti nelle presenti Norme Tecniche hanno efficacia sia nei confronti dei privati, che degli Enti Pubblici.

DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni secondo quanto previsto dall'art.2, della Legge 447/95.

- inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Capo II, Titolo VIII, D.Lgs.81/08 e succ. mod. ed int., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera precedente.

ARTICOLO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 Zone omogenee

Ai sensi dell'art.6 della Legge n°447, del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune è suddiviso secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M.14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto è così caratterizzata:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

1.2 Limiti acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M.14.11.97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (dalle ore 6,00 alle 22,00) e notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art.2, della Legge 447/95.

1.2.1 valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, di cui alla seguente tabella;

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE [dB (A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	45,0	35,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50,0	40,0
Classe III	Aree di tipo misto	55,0	45,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60,0	50,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65,0	55,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65,0	65,0

1.2.2 valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

1.2.2.1 valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale di cui alla seguente tabella;

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [dB(A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	50,0	40,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55,0	45,0
Classe III	Aree di tipo misto	60,0	50,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65,0	55,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70,0	60,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70,0	70,0

1.2.2.2 valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, misurato all'interno degli ambienti abitativi.

Il valore limite differenziale non si applica nelle seguenti situazioni:

- nelle aree classificate nella Classe VI – aree esclusivamente industriali;
- alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, alle attività ed ai comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali ed ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- agli impianti a ciclo produttivo continuo (di cui al D.M.11.12.96, art.2), in funzione prima dell'entrata in vigore della Legge n°447/95, che rispettano i valori assoluti di immissione (così come previsto dall'art.3. del D.M.11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo").
- quando, all'interno degli ambienti abitativi, il livello di rumore è inferiore ai valori riportati nella seguente tabella, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

Condizione di misura	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 2.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

1.2.3 valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente di cui alla seguente tabella;

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI ATTENZIONE [dB(A)]			
		se riferiti ad un'ora di campionamento del fenomeno		se riferiti all'intero periodo di riferimento	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60,0	45,0	50,0	40,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65,0	50,0	55,0	45,0
Classe III	Aree di tipo misto	70,0	55,0	60,0	50,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75,0	60,0	65,0	55,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80,0	65,0	70,0	60,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80,0	75,0	70,0	70,0

1.2.4 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal D.P.C.M.14.11.1997.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITA' [dB(A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	47,0	37,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52,0	42,0
Classe III	Aree di tipo misto	57,0	47,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62,0	52,0
Classe V	Prevalentemente industriali	67,0	57,0
Classe VI	Esclusivamente industriali	70,0	70,0

ARTICOLO 2 PRESCRIZIONE PER LE SORGENTI SONORE

2.1 All'interno del territorio comunale, qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M.14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione:

a) delle infrastrutture ferroviarie, per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R.18.11.1998, n°459, di cui alla seguente tabel la

TIPO STRUTTURA	VELOCITA'	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	LIMITI DA OSSERVARE			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Infrastrutture esistenti, loro varianti ed affiancamenti	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione (Si intende per tutte le infrastrutture realizzate dopo l'entrata in vigore del DPR 459/98)	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Superiori a 200 km/h	250	50	40	65	55
		500 (solo per ricettori sensibili)	50	40	--	--

* per le scuole vale solo il limite diurno

b) delle infrastrutture stradali, per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R.30.03.2004, n°142, con le integrazioni riportate nelle tabelle seguenti:

Limiti per le strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti

TIPO DI STRADA (come da codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (come da norme CNR 1980 e direttiva PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	LIMITI DA OSSERVARE			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate a tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre strade di extra urbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere F - locale		30	Vedi Tabella 6			

* per le scuole vale solo il limite diurno

Limiti per le strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (come da codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (come da D.M. 5/11/2001)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	LIMITI DA OSSERVARE			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere F - locale		30	Vedi Tabella 6			

* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella 6

TIPOLOGIA	CLASSE ACUSTICA PIU' RAPPRESENTATIVA DELLE U.T. PROSPICIENTI IL TRONCO STRADALE OMOGENEO	LIMITI DA OSSERVARE PER LE FASCE DI PERTINENZA			
		Scuole ¹ , ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A	Classe acustica I	50	40	55	45
B	Classe acustica II	50	40	60	50
C	Classe acustica III o IV	50	40	65	55

- c) delle infrastrutture aeroportuali per le quali si deve fare riferimento, oltre a quanto previsto dalla Legge 447/95, anche ai successivi decreti attuativi: D.M.31.10.1997, D.P.R.11.12.1997, D.M.20.05.1999 e D.M.03.12.1999

Le aree in prossimità degli aeroporti devono essere classificate tenendo conto della pressione sonora generata dalla presenza dell'infrastruttura aeroportuale. Nel particolare, all'art.6 del D.M.31.10.1997, si stabiliscono i criteri e limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali nelle aree di rispetto A, B e C, e all'art.7 dello stesso decreto, sono imposti dei vincoli per le destinazioni d'uso definiti dagli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali.

La modifica, effettuata secondo le procedure previste dalla normativa vigente, delle procedure di decollo ed atterraggio o delle modalità di utilizzo di un aeroporto, che comportano una modifica delle curve isofoniche, impongono una verifica della zonizzazione e l'approvazione delle modifiche necessarie a far diventare coerente la determinazione delle zone A, B e C, di rispetto aeroportuale con la classificazione acustica comunale.

In presenza di piccoli campi di volo utilizzati per il volo da diporto le aree confinanti assumono la classe III, o superiore, a seconda dell'intensità dell'utilizzo delle infrastrutture e delle loro caratteristiche.

2.2 Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2.3 Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M.11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

2.4 Le discoteche, i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici esercizi dovranno rispettare, oltre al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n°215, anche i limiti di emissione e di immissione stabiliti dal D.P.C.M.14.11.1997 e recepiti dal piano di zonizzazione acustica.

ARTICOLO 3 FASCE DI RISPETTO

Nelle fasce di rispetto delle zone di classe IV, V e VI della zonizzazione comunale, valgono i limiti della tipologia di fascia individuata.

ARTICOLO 4 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

All'interno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle medesime non concorre al superamento dei limiti assoluti di immissione di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

ARTICOLO 5 PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Per i Piani Aziendali di Risanamento Acustico si farà riferimento ai disposti dell'art.15, comma 2, della Legge 447/95 e dell'art.31 della L.R. Friuli Venezia Giulia 16/07.

ARTICOLO 6 REGOLAMENTAZIONE DI ZONE DA URBANIZZARE O URBANIZZATE DA TRASFORMARE

Per la predisposizione di Piani Attuativi del P.R.G.C. dovranno essere valutati in sede di progettazione, e documentati attraverso specifiche analisi, tutti gli aspetti influenti sulla

qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento.

I criteri generali di progettazione dei Piani Attuativi dovranno conformarsi ai seguenti obiettivi:

- minimizzare gli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del Piano Attuativo;
- minimizzare gli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe da parte di sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo.

Ai fini suddetti l'elaborazione seguirà i seguenti indirizzi:

- nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), alle nuove sorgenti previste dal piano;
- all'organizzazione planovolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e sui ricettori sensibili;
- nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Negli interventi di trasformazione urbana attraverso Piano di recupero o programmi di riqualificazione, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni acusticamente più favorevoli, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'attribuzione della destinazione d'uso, si dovrà tenere conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica posseduti relativamente alla zona acustica di inserimento. Sarà in ogni caso da considerare, tra gli obiettivi primari del progetto di riqualificazione, il perseguimento del miglior clima acustico compatibilmente con le funzioni assegnate all'area.

Per poter procedere all'approvazione dei Piani Attuativi dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali:

- entro l'area di intervento, in corrispondenza dei recettori, il rispetto dei valori di qualità acustica previsti per l'area di zonizzazione acustica del territorio, e la compatibilità delle funzioni previste con il clima acustico risultante;
- al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica Comunale per l'area stessa, e nel caso in cui tale requisito non sia verificato all'atto della predisposizione dello strumento attuativo, il non incremento della situazione di criticità presente.

Ai Piani Attuativi deve essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" che deve attestare la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

Nel caso in cui la modifica introdotta comporti una incompatibilità con le zone acustiche adiacenti, occorrerà procedere alla realizzazione di opere di mitigazione acustica.

Al Piano Attuativo può essere allegata l'eventuale proposta, in variante alla Classificazione, di riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire i livelli previsti dalla classificazione.

La proposta dovrà presentare i seguenti requisiti:

- di norma, una superficie minima di 10.000 mq;
- l'attribuzione di una classe che non ingeneri situazioni di potenziale od effettiva incompatibilità con le aree contigue.

Nei Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico deve essere integrata da:

- Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del Piano.
- Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano.
- Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale.
- Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste.
- Verifica del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuativo.
- Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.

L'onere per la realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

ARTICOLO 7 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Per quanto attiene i requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne vale quanto previsto dall'art.29, della L.R. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n°16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico è prevista nei casi di cui all'art.8, L. 26 ottobre 1995, n°447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico e dall'art.28, della L.R. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n°16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

La redazione della documentazione deve rispettare quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 2009, n°2870. Adozione di "criteri

per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), della L.R.16/2007”

ARTICOLO 9 ATTIVITÀ TEMPORANEE

Tutte le attività temporanee devono svolgersi in accordo alle presenti Norme Tecniche di Attuazione e non comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene.

Rientrano nel concetto di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, costituiscono specifiche sorgenti di rumore, quali:

- a) cantieri edili, stradali o assimilabili;
- b) manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico (ad esempio sagre, feste patronali, feste popolari, ecc.)
- c) attività che comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi;
- d) spettacoli pirotecnici;
- e) luna park, circhi equestri e attività similari;
- f) manifestazioni musicali;
- g) comizi, manifestazioni di partito e sindacali;
- h) manifestazioni di beneficenza, religiose, sportive;
- i) manifestazioni popolari;
- l) altre attività varie con caratteristica di temporaneità.

Le attività temporanee, che comportano il superamento o meno dei limiti di zona acustica del sito previsto per il loro svolgimento, sono sottoposte a specifica autorizzazione con la procedura sotto indicata [ciò in applicazione di quanto previsto dall'art.20, comma 6, della L.R. Friuli Venezia Giulia 16/07 che conferma al comune quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera h), della L.447/95, il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile].

Per le attività di cui al punto a) appena elencato, sono altresì previste specifiche regole di dettaglio più avanti descritte.

I titolari di attività temporanee, almeno 30 giorni prima dell'entrata in funzione dell'attività, dovranno richiedere al Sindaco l'autorizzazione anche in deroga ai limiti fissati per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà. L'autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato.

Con la richiesta dovrà essere allegata opportuna documentazione descrittiva di:

1. dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
2. planimetria in scala adeguata per un'area significativa attorno all'attività con indicati i recettori interessati dal disturbo acustico;
3. descrizione, contenuti e finalità dell'attività;
4. durata dell'attività;
5. descrizione sorgenti rumorose previste nell'attività;

6. periodo (diurno e/o notturno), in cui si svolge l'attività;
7. superamento o meno dei limiti di zona al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in deroga.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune ha facoltà di indicare tutte le prescrizioni tecniche relative a:

- disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- realizzazione di eventuali interventi di bonifica;
- orari per lo svolgimento dell'attività;
- valori limite superiori da rispettare, nel caso di superamento di quelli previsti dalla classe acustica relativa la zona in cui si svolge l'attività;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore, di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta a disposizione nel luogo dove viene esercitata l'attività.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

9.1 Disposizioni specifiche per tutte le attività ad esclusione dei cantieri edili, stradali o assimilabili

Per le attività di cui ai punti da i) ad l) dell'elenco riportato all'art.9, a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, qualora non sia possibile rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica, gli impianti rumorosi devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- le manifestazioni pubbliche e private che hanno luogo sul suolo pubblico o privato a uso pubblico, durante le quali vengono utilizzati strumenti sonori e/o attrezzature che immettono suoni nell'ambiente, possono utilizzare tali sorgenti nella fascia oraria dalle ore 10,00 alle ore 24,00.
- il Sindaco, con provvedimento motivato per singola manifestazione, potrà modificare gli orari e i periodi di cui sopra;
- è vietato, durante le suddette manifestazioni, arrecare disturbo o molestia alla quiete pubblica.

9.2 Disposizioni specifiche per i cantieri edili, stradali o assimilabili

9.2.1 L'attività nei cantieri edili e altre tipologie di cantiere, a tutela del riposo e della quiete pubblica, può essere esercitata solo nei seguenti orari e periodi dell'anno:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00 dal 1° ottobre al 30 aprile;
- dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 dal 1° maggio al 30 settembre;

- 9.2.2** Nei giorni di domenica e festivi, fermo restando il rispetto degli orari di attività, il lavoro nei cantieri edili e altre tipologie di cantieri è consentito nel rispetto dei limiti di zona previsti per la classe acustica ove si localizza il cantiere e purché non crei disturbo alla quiete pubblica.
- 9.2.3** All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno essere conformi alle specifiche direttive CEE così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.
- 9.2.4** Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
- 9.2.5** Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone di classe VI.

9.3 Disposizioni relativi ai lavori edili eseguiti all'interno di abitazioni private

- 9.3.1** Nelle aree residenziali, a tutela della quiete del vicinato, opere edili di modesta entità eseguite all'interno delle abitazioni private e loro pertinenze, possono essere svolte durante tutto il periodo dell'anno, osservando i seguenti orari:
- dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
- 9.3.2** Nel caso di unità residenziali in condominio, l'esecutore dei lavori può derogare agli orari di cui al punto precedente, qualora accerti, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza dell'occupante dell'appartamento o degli appartamenti confinanti.
- 9.3.3** Nei giorni di domenica e festivi, fermo restando il rispetto degli orari di attività, l'esecuzione di lavori edili all'interno delle abitazioni private è consentito nel rispetto dei limiti di zona previsti per la classe acustica ove si localizza il cantiere e purché non crei disturbo alla quiete pubblica.

9.4 Rumori in abitazioni private

- 9.4.1** È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22,00 e le 7,00, ovvero le ore 8,00 delle giornate festive, e tra le ore 13,00 e le ore 16,00 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

- 9.4.2** Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 9.4.3** Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7,00, ovvero le ore 8,00 delle giornate festive e dopo le ore 22,00 e tra le ore 13,00 e le ore 16,00 nei mesi di giugno, luglio e agosto.
- 9.4.4** Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
- 9.4.5** Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati comprendenti unità immobiliari destinate di civile abitazione, perché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 9,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati comprendenti unità immobiliari destinati a civile abitazione.

9.5 Esercizio dei mestieri, arti e industrie

- 9.5.1** Chiunque eserciti un'arte, mestiere o industria, deve adottare ogni cautela per evitare fastidio o disturbo al riposo, alla quiete e alle attività umane.
- 9.5.2** L'amministrazione comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, previste e disciplinate dal comma 2, dell'art.14, della Legge 26.10.1995, n°447, mediante proprio personale, potrà accedere a gli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
- 9.5.3** L'amministrazione comunale, allo scopo di prevenire fenomeni di inquinamento acustico, rispetto alle attività produttive già esistenti che utilizzano sorgenti fisse o mobili o altri strumenti che possono provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, può richiedere ai titolari o legali rappresentanti di tali attività, una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi

dell'art.2 della Legge quadro n°447/95, che attesti l'osservanza dei valori limite di immissione sonora previsti dalla normativa vigente in materia.

- 9.5.4** L'amministrazione comunale potrà richiedere, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, ai pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia chiuso che all'aperto, una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'art.2 della Legge quadro n°447/1995, che attesti che i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, non superano i limiti previsti dal D.P.C.M.16.04.1999, n°215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

9.6 Attività rumorose e/o comportanti l'uso di attrezzature rumorose specifiche

Per l'uso/esercizio temporaneo di attrezzature/attività rumorose non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi come di seguito descritti.

1. Pubblicità fonica

- A. Nel territorio comunale, fermo quanto stabilito dall'art.23 del Codice della Strada e dall'art.59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nella seguente fascia oraria compresa fra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
- B. La pubblicità fonica, a tutela della quiete e delle occupazioni di determinate categorie di cittadini, è vietata in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici, residenze socio-assistenziali, strutture sanitarie e altre strutture che svolgono servizi pubblici o privati di pubblica necessità.
- C. La pubblicità fonica, a tutela della quiete pubblica, non deve recare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
- D. Chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo punto stradale oltre i 30 minuti e deve spostarsi di almeno 300 metri da ogni punto stradale di sosta.

2. Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

3. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'Azienda o all'Ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno

essere conformi alle direttive CE, in particolare per quanto attiene i parametri di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche

4. Uso degli strumenti sonori negli insediamenti industriali: negli stabilimenti industriali e nelle altre attività produttive l'uso di sirene o altri strumenti sonori è vietato, fatta salva l'ipotesi che tali strumenti siano azionati per annunciare allarmi o altre situazioni di pericolo. L'uso di sirene, purché non rechi disturbo alla quiete pubblica, è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di fine dell'orario di lavoro.
5. Rumori provenienti dagli esercizi pubblici, sala da giochi e luoghi di pubblico intrattenimento: negli esercizi pubblici, nelle sala da gioco e da ballo, nei cinema e altri luoghi di ritrovo, devono adottarsi tutti gli accorgimenti affinché il rumore prodotto dall'attività umana o dall'uso di strumenti sonori, non rechi disturbo o molestia al vicinato.
6. Rumori prodotti dai mestieri girovaghi
 - A. Nel centro abitato l'esercizio di mestieri girovaghi, a tutela della quiete pubblica, è vietato in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici e privati che esercitano servizi di pubblica necessità, strutture sanitarie e residenze socio-assistenziali.
 - B. Coloro che esercitano tali mestieri devono tenere un comportamento che non arrechi disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata.
 - C. Tali mestieri, fermo restando quanto stabilito dal T.U.L.P.S. (R.D.18.06.1931, n°773) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere esercitate, per tutto il periodo dell'anno, solo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
7. Rumori prodotti dal carico e scarico delle merci: nel centro abitato le operazioni di carico e scarico delle merci possono essere effettuate adottando tutti gli accorgimenti possibili idonei a non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
8. Rumori prodotti dall'impiego di falciatrici e motoseghe e attrezzature da giardinaggio e orticoltura: nelle aree urbane, dal mese di giugno al mese di settembre, è vietato l'impiego di falciatrici da giardino e motoseghe dalle ore 13,00 alle ore 15,00 .

ARTICOLO 10 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Il sindaco, ai sensi dell'art.9 della Legge 26.10.1995, n°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

ARTICOLO 11 DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

11.1 È vietato, nelle vie e piazze pubbliche, con gridi, canti, fischi e schiamazzi e altri comportamenti provocare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

11.2 Costituiscono aggravanti:

- tenere tali comportamenti in tutto il periodo dell'anno, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 9,00;
- tenere tali comportamenti in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, strutture sanitarie, asili, residenze socio-assistenziali e altre strutture pubbliche e private che svolgono servizi di pubblica necessità.

ARTICOLO 12 AREE COMUNALI INDIVIDUATE PER LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO

Le aree individuate per le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e assimilabili sono indicate in cartografia con il simbolo di seguito indicato:

Asterisco "rosso": Area festeggiamenti di via Aldo Moro in località Corgnolo, area festeggiamenti di via Armando Diaz in località Castello

TITOLO I AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata.

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A dell'allegato del D.P.C.M.14.11.1997.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

Nel rispetto del presente regolamento e delle leggi in vigore, gli uffici competenti potranno in qualsiasi momento variare o integrare la modulistica allegata.

TITOLO II PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Per i piani comunali di risanamento acustico si farà riferimento ai disposti dell'art.7 della Legge 447/95 e dell'art.30 della L.R. Friuli Venezia Giulia 16/07.

Ai fini dell'adozione dei piani di risanamento, è sufficiente il verificarsi di uno dei due criteri indicati all'art.30, comma 1 della L.R. suindicata.

Il Piano di Risanamento Acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione, conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.

In base ad un'analisi delle zone critiche del territorio e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella stessa, entità e vulnerabilità della popolazione interessata), il piano dovrà prevedere un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio.

Sono contenuti specifici del Piano di Risanamento Acustico comunale:

- individuazione delle tipologie ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti da traffico;
- la definizione degli obiettivi da raggiungere;
- la definizione delle strategie di base, di medio e lungo termine;
- gli strumenti di regolamentazione e di intervento previsti;
- gli interventi di protezione acustica previsti;
- gli interventi urbanistici di riqualificazione;
- i contenuti della pianificazione del traffico;
- le priorità attuative individuate.

Come previsto all'art.10, comma 5, della legge n°44 7/95, è fatto obbligo alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori riferiti nel comma 2 dello stesso articolo di legge, di predisporre e presentare all'Amministrazione Comunale piani di contenimento e di abbattimento del rumore, nei termini stabiliti dalla legge.

Modalità di revisione del piano comunale di risanamento acustico

Il Piano di Risanamento Acustico comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti.

I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento Acustico.

Il Piano di Risanamento Acustico dovrà essere revisionato ad ogni revisione della zonizzazione acustica comunale ovvero qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni di cui alla Classificazione Acustica Comunale e relative Norme Tecniche di Attuazione sono punite con le sanzioni previste dall'art.40, comma 2, della L.R. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n°16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art.110 del *Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Gestione del Territorio*.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Angelo Peverè', written over a circular blue professional stamp. The stamp contains the following text: 'DEGLI INGEGNERI PROV. DI UDINE' around the top edge, 'Dott. Ing. Angelo Peverè' in the center, 'Laurea Specialistica Sezione A' below the name, 'Settori: a - b - c' below that, and 'N° 2138' at the bottom.